



Egregio dr. Mariano GRILLO
D.G. per le Valutazioni Ambientali
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Sede – INVIATA PER POSTA ELETTRONICA

Roma, 21 dicembre 2012

Oggetto: gas fluorurati ad effetto serra: chiarimenti in merito all'esclusione dal DPR. N.43/2012 di talune tipologie di operatori

Egregio Direttore,

siamo, con la presente, facendo seguito all'incontro tenutosi lo scorso 6 dicembre sulle problematiche in oggetto, a chiederLe di voler cortesemente fornirci urgente risposta in merito ai seguenti quesiti, concernenti la tematica dei gas fluorurati ad effetto serra (DPR n. 43/2012, Regolamento europeo n. 842/2006):

- 1. Un'impresa/lavoratore autonomo esercente l'attività di autoriparazione che effettui unicamente operazioni di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento dei veicoli è tenuto a sottostare alle disposizioni di cui al DPR. N. 43/2012 (ed in primis: ottenimento di attestazione ed iscrizione nel Registro) laddove svolga unicamente tale attività, servendosi di macchinari a "ciclo chiuso" e non operando in alcun altro modo sull'impianto di climatizzazione (né recupero né stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra)?*
- 2. Un installatore di impianti, abilitato secondo la lettera c) Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008, che installi in edifici civili impianti di climatizzazione domestici noti commercialmente col nome di "split", è tenuto a sottostare anche alle disposizioni di cui al DPR. N. 43/2012 (ed in primis: ottenimento di certificato ed iscrizione nel Registro) laddove la normativa europea (cfr. Regolamento europeo n. 842/2006) non preveda alcun obbligo siffatto e tenuto conto del fatto che il quantitativo di gas presente nei suddetti impianti è circa 10 volte inferiore a quello previsto dal Regolamento europeo n. 842/2006 per il recupero?*

Le inviamo, inoltre, in allegato:


- ✓ *Un Dossier sui gas fluorurati ad effetto serra (relativo, in particolare, alle attività svolte dagli autoriparatori e dagli installatori di impianti di climatizzazione noti commercialmente col nome di "split");*
- ✓ *Parere approvato dalle Commissioni della Camera dei Deputati – Commissioni Riunite II Giustizia e VIII Ambiente – rilasciato lo scorso 19/12/2012 sullo Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517): in esso si riconosce come l'attività di mera ricarica di gas nei climatizzatori dei veicoli a motore NON sostanzialmente né stoccaggio né recupero come disciplinati dalla normativa europea.*

Certi che voglia fornirci un rapido riscontro a questa nostra nota, tenuto conto della necessità ed urgenza di chiarimenti per le numerose imprese Associate interessate da quanto in oggetto, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti (**06.70.374.320 – 335.7816.447 – giorgio.russomanno@confartigianato.it**) e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti ed auguri di buone feste.

IL DIRETTORE

RELAZIONI SINDACALI

Riccardo GIOVANI



IL DIRETTORE

AMBIENTE, SVILUPPO E COMPETITIVITA'

Tommaso CAMPANILE

